

## CONVENZIONE

### PER COLTIVAZIONE SEMI NELL'AMBITO DELLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA – L.R. 12/2003 E VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' AGRARIA MARCHE

#### TRA

L'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche - ASSAM, C.F. e P.IVA n. 01491360424, con sede in Via Dell'Industria n. 1, Osimo (AN), nella persona del legale rappresentante, Dott. Andrea Bordoni, Direttore, nato a Jesi (AN) il 25.01.1959, C.F. BDR NDR 59°25 I608L domiciliato per la carica presso l'ASSAM, Via Dell'Industria n. 1 – Osimo (AN)

#### E

L'Azienda Agricola \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_), con sede a \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ P.E.C.: \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

#### PREMESSO CHE

- La Regione, ai sensi della L.R. 12/2003 (Art. 6), istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata "rete", cui possono aderire Comuni, Comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori singoli ed associati.
- I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 della L.R. 12/2003 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
- La Regione, sulla base delle indicazioni della competente Commissione tecnico-scientifica, individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione, residenti negli ambienti nei quali esse hanno sviluppato le loro specifiche e particolari proprietà.

#### Con il Regolamento regionale n° 10/2004 (Art. 4 - Rete di conservazione e sicurezza):

1. L'ASSAM gestisce e coordina la rete di conservazione e sicurezza istituita dall'articolo 6 della L.R. 12/2003.
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2003.
3. L'ASSAM predispone ed aggiorna annualmente l'elenco degli agricoltori custodi per la conservazione *in situ* delle varietà da conservare, individuati sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati dalle Commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 4 della legge.
4. Ogni agricoltore custode può coltivare nella stessa unità aziendale non più di una varietà per ciascuna specie salvo il caso di varietà non soggette ad impollinazione incrociata.
5. Gli agricoltori custodi che avviano la coltivazione seguendo le indicazioni relative alle strategie di moltiplicazione della semente, definite specificatamente per le singole varietà e specie e con l'ausilio tecnico dell'ASSAM, hanno diritto ai benefici individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge.
6. L'agricoltore custode si impegna a riconsegnare all'ASSAM la quota di campione riprodotto nelle quantità stabilite dalla Commissione tecnico-scientifica. L'ASSAM, dopo aver attestato il rispetto delle disposizioni fitosanitarie, rende disponibile il campione per le necessità degli operatori e degli istituti di ricerca che ne facciano richiesta sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
7. Gli agricoltori custodi che tramite convenzione aderiscono alla "Rete di Conservazione e Sicurezza" rientreranno in un programma di monitoraggio delle avversità da patogeni in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Marche.
8. Gli operatori agricoli e gli istituti di ricerca, per l'utilizzo delle sementi delle varietà conservate presenti nel Repertorio, presentano domanda all'ASSAM, contenente le finalità della richiesta, il luogo della coltivazione, l'impegno a non utilizzare la quota di campione di cui al comma 6 a fini commerciali e l'autorizzazione alla verifica e al sopralluogo da parte dell'ASSAM medesimo.

9. Gli agricoltori custodi che tramite convenzione aderiscono alla "Rete di Conservazione e Sicurezza" rientreranno in un programma di valorizzazione attraverso: il portale della Biodiversità agraria e gli agricoltori custodi, la partecipazione alle iniziative di diffusione delle info intorno al tema della Biodiversità agraria (Eventi, Festival, Fiere di settore, Bandi con le scuole, la realizzazione delle Comunità del cibo, la realizzazione degli Itinerari della Biodiversità, protocollo d'intesa con Slow food, etc..).

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra l'ASSAM e l'Azienda Agraria sopra specificata per la coltivazione e conservazione delle risorse genetiche riferite alle specie :

\_\_\_\_\_ , iscritta al Repertorio regionale del patrimonio genetico al numero \_\_\_\_\_

seguendo le modalità meglio specificate nell'allegato tecnico alla presente convenzione, di cui diventa parte integrante.

#### ART. 2 - Obblighi dell'Azienda

L'azienda si impegna a:

- a) informare l'ASSAM nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- b) non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- c) non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'ASSAM o su quello essenzialmente derivato da esso;
- d) indicare il luogo di coltivazione del materiale oggetto della convenzione ai fini di verifica e controllo da parte del personale dell'ASSAM o di soggetti da essa incaricati;
- e) rispettare i disciplinari di produzione redatti dall'ASSAM, come da allegato tecnico;
- f) riconsegnare le quantità stabilite del campione riprodotto e comunicare all'ASSAM la destinazione del rimanente quantitativo;
- g) nel caso di cessione per semina i soggetti utilizzatori devono aderire alla "Rete di conservazione e sicurezza";
- h) non affidare a terzi il materiale genetico ricevuto;
- i) comunicare all'ASSAM qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco;

#### ART. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e SCADENZA IL 31.12.2020.

#### ART. 4 - Modalità e procedure per l'erogazione del finanziamento

Per le attività sopra individuate l'ASSAM riconosce all'azienda agricola un corrispettivo annuo, così di seguito specificato:

400 € oltre IVA, ove dovuta. Contributo per **conservazione di una o più accessioni del Repertorio** (sup. specifica e quantità di seme da riconsegnare specificato nell'allegato) e **valorizzazione** (partecipazione o fornitura dei prodotti per almeno 2 eventi di animazione durante ogni anno di convenzione).

0 € Contributo **all'azienda che aderisce che per singola annualità alla misura 10.1** Operazione D) Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale del PSR 2014-2020.

Il pagamento del corrispettivo sopra indicato, verificata la corretta esecuzione della coltivazione, avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica accompagnata da una nota sull'attività svolta da parte dell'Azienda Agricola.

#### ART. 5 - Risoluzione della convenzione e penalità

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento, qualora uno dei contraenti dimostri l'impossibilità di attendere o proseguire nelle attività previste o per gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione.

**Art. 6 - Norme di sicurezza e assicurazioni**

Le Parti stabiliscono che entrambe sono tenute, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché alle disposizioni previdenziali ed assistenziali, ciascuna per il proprio personale.

**ART. 7 – Responsabilità**

L'azienda agricola e l'ASSAM si esonerano reciprocamente ed espressamente si manlevano da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, a persone e/o cose, dall'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

**ART. 8 – Applicazione del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196**

L'ASSAM da atto che verrà garantito il rispetto del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e s.m. e i..

**ART. 9 – Foro competente**

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Ancona.

**ART. 10 - Oneri di bollo e di registrazione**

Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Osimo, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
(Dott. Andrea Bordoni)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**Il Rappresentante legale  
dell'Azienda agricola**

\_\_\_\_\_

Le parti dichiarano di aver espressamente preso visione di quanto riportato negli articoli 1, 2 e 5 della presente convenzione.

IL DIRETTORE  
(Dott. Andrea Bordoni)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**Il Rappresentante legale  
dell'Azienda agricola**

\_\_\_\_\_